



COMUNE di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA E IL CAMPO DA BASKET/TENNIS IN CEMENTO

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.03.2016

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del campo di calcetto in erba sintetica e il campo da basket/tennis in cemento, siti in San Giorgio della Richinvelda - Via Armentarezza e di proprietà del Comune di San Giorgio della Richinvelda (di seguito Comune).

Art. 2 - Gestione delle strutture sportive

Le strutture di cui all'art. 1, a seguito di Convenzione con il Comune di San Giorgio della Richinvelda, sono affidate in gestione ad Associazioni Locali (di seguito ente gestore)

Art. 3 - Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

Nell'utilizzo dell'impianto sportivo di cui al presente regolamento gli utenti debbono osservare tassativamente le seguenti disposizioni:

- a. uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente; segnalazione immediata all'ente gestore, da parte dei soggetti autorizzati all'uso, di eventuali danni provocati e/o disfunzioni riscontrate;
- b. divieto ai soggetti utilizzatori di manomettere gli impianti e/o le attrezzature;
- c. assoluto divieto di introdurre all'interno delle strutture sportive animali, biciclette, ciclomotori o motocicli e automobili;
- d. ingresso nell'impianto condizionato all'utilizzo di tenuta sportiva idonea, all'utilizzo di scarpe da giuoco pulite e adatte ai campi in erba sintetica (tipo calcetto pluri tacchetti o scarpe da ginnastica) onde evitare il danneggiamento del manto erboso sintetico (divieto assoluto di utilizzare scarpette con tacchetti in ferro);
- e. divieto assoluto di giocare nei campi a torso nudo e tenere comportamenti scorretti;
- f. divieto assoluto di fumare all'interno delle strutture;
- g. divieto assoluto di effettuare schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo;
- h. divieto assoluto di consumare cibi e bevande di qualsiasi genere e di gettare sui tappeto erboso caramelle e cicche;
- i. obbligo agli utilizzatori di lasciare i campi da giuoco puliti ai termine degli incontri sportivi senza lasciare immondizie sul terreno;

Tutte le persone che frequentano le strutture, siano esse adulte o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme regolamentari. Nel caso di mancato rispetto delle medesime sarà interdetto loro l'accesso alle strutture.

I soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune e l'ente gestore da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque dall'uso dell'impianto sportivo di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.

I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture. Il soggetto gestore ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

Né il Comune di San Giorgio della Richinvelda, né l'ente gestore sono responsabili per gli oggetti (di valore e non) smarriti o scomparsi presso l'impianto sportivo.

Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi delle strutture, concesse in uso per accertarne il corretto utilizzo. Anche l'ente gestore si riserva tale facoltà e nel caso di inadempienze provvederà a darne comunicazione al Comune.

Sarà a carico dell'ente gestore assicurare la consegna delle strutture in efficienza ed in condizioni di funzionamento agli utenti per il tramite di persone delegate all'uopo incaricate.

In caso d'inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, il Comune nonché l'ente gestore potranno successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.

Eventuali trasgressori delle normative previste da questo regolamento saranno sanzionati secondo le normative vigenti.

Art. 4 - Orari e richieste utilizzo

Il campo in erba sintetica è utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, mentre il campo da basket/tennis è riservato al basket o al tennis. I campi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Negli orari di chiusura il loro utilizzo è riservato alle attività didattiche del Centro Educativo "Tarcisio Petracco" di San Giorgio della Richinvelda.

L'Ente Gestore si riserva in determinate e concordate occasioni di variare comunque l'orario, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Per eventuali utilizzi al di fuori degli orari sopra indicati sarà necessario contattare i delegati dell'Ente Gestore.

Art. 6 - Tariffe e agevolazioni

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture sono stabilite dal gestore e ratificate dall'Amministrazione Comunale. Gli importi saranno versati al gestore. Ogni variazione tariffaria dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune può concedere gratuitamente l'utilizzo della strutture sportive per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni d'interesse pubblico che non arrechino danni alle medesime.

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni, in assenza di tornei o prenotazioni, a titolo gratuito per i ragazzi fino a 18 anni.

L'utilizzo delle strutture è gratuito per le associazioni di volontariato di San Giorgio della Richinvelda salvo l'eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute dall'ente gestore.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il Comune si riserva la facoltà di applicare modifiche ed aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

Il Comune si riserva di derogare dal presente regolamento quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse, per salvaguardare l'efficienza e la sicurezza degli impianti o per esigenze di servizio.

L'Amministrazione Comunale e l'ente gestore hanno la facoltà di modificare e/o sospendere periodi, giorni e orari d'utilizzo o revocare autorizzazioni per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con i principi e le norme contenute nel medesimo si intendono abrogate.